



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 54-BIS, DEL D.LGS. 165/2001 (C.D. WHISTLEBLOWING)

Art. 1 PREMESSA

Il whistleblowing è uno strumento attraverso il quale un soggetto qualificato, titolare di un rapporto giuridico di seguito individuato, può segnalare condotte ed atti illeciti.

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (di seguito Camera di commercio), garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e l'applicazione delle misure a sua tutela previste dalla normativa di riferimento.

Resta ferma la disciplina in merito agli obblighi di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; per questi soggetti la denuncia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all'ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

La procedura fissata nel documento è definita in conformità alle Linee guida adottate in materia da ANAC da ultimo con deliberazione n. 469 in data 9 giugno 2021.

Art. 2 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti, di seguito indicati come whistleblower:

- ai dipendenti della Camera di commercio;
- ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Camera di commercio.

Il presente regolamento si applica alle segnalazioni di condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Lo stesso vale per i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Camera di commercio, con la precisazione che la notizia deve essere stata appresa in ragione del servizio o fornitura svolta.

Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente della Camera di commercio presti servizio presso un'altra P.A. in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe). In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione alla quale si riferiscono i fatti o ad ANAC.

Le condotte illecite oggetto della segnalazione possono comprendere:

1. gli illeciti amministrativi, civili e penali (non solo le fattispecie riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale);
2. tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso del potere amministrativo da parte di un soggetto che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, nonché in generale tutti i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati, o comunque distorto, delle funzioni pubblicistiche attribuite.

La segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione". A titolo esemplificativo, ai fini della sussistenza della suddetta condizione, il contenuto del fatto segnalato deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio



pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione.

Non possono generalmente essere considerate segnalazioni di whistleblowing le lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne all'amministrazione che siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.

Saranno comunque oggetto di valutazione le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione.

Art. 3

DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower può inviare le segnalazioni di cui all'art. 2 alle seguenti autorità:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito indicato come RPCT) della Camera di commercio;
- ANAC;
- Autorità giudiziaria ordinaria;
- Autorità giudiziaria contabile.

Il presente regolamento disciplina le segnalazioni interne inviate al RPCT della Camera di commercio.

Il RPCT è l'unico destinatario delle segnalazioni interne.

Nel caso in cui il RPCT ravvisi un proprio conflitto di interesse nella segnalazione pervenuta, trasmette la segnalazione al proprio sostituto e avvisa il segnalante.

Il sostituto del RPCT è il Vice Segretario Generale Vicario di tempo in tempo nominato.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT o il sostituto del RPCT, la segnalazione dovrà essere presentata direttamente all'ANAC.

Art. 4

ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca il maggior numero di elementi, a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le generalità del segnalante;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati ed eventuali altri soggetti coinvolti;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- eventuali altri soggetti in grado di riferire sui fatti;
- modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione o documentazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Art. 5

SEGNALAZIONI ANONIME E SEGNALAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

La normativa sul whistleblowing e, di conseguenza, il presente regolamento non si applicano alle segnalazioni anonime, in quanto la ratio è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, al whistleblower che faccia emergere condotte e fatti illeciti.

Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di whistleblower.



La Camera di commercio, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza di carattere ordinario e al di fuori dell'ambito della normativa sul whistleblowing, prenderà comunque in considerazione le segnalazioni che pervengono da soggetti diversi da quelli riconducibili alla fattispecie del whistleblower (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) e valuterà l'opportunità e la fattibilità di dar seguito alle segnalazioni anonime.

In particolare, la segnalazione anonima sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.

Art. 6

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Il sistema di protezione del whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dalla Camera di commercio a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.). Le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito» (art. 3, co. 3, l. 179/2017) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

Art. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL WHISTLEBLOWER

La tutela della riservatezza riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto istruttorio nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Camera di commercio contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la Camera di commercio non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima

attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Art. 8

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (sulla base dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 comma 4), nonché dall'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. (sulla base delle linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 469 del 09.06.2021).

Art. 9

TUTELA DA MISURE DISCRIMINATORIE O RITORSIVE

Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Le comunicazioni di misure ritorsive possono essere trasmesse ad ANAC da parte del soggetto interessato e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente di appartenenza del segnalante.

Compito di ANAC è quello di accertare che la misura ritorsiva o discriminatoria sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione.

E' a carico della Camera di commercio dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso in cui l'ANAC accerti la natura ritorsiva o discriminatoria di atti adottati dall'Amministrazione, ne deriva la nullità di tali atti.

Art. 10

CONDIZIONI PER LE TUTELE A FAVORE DEL SEGNALANTE

Le tutele nei confronti del segnalante sono subordinate alle seguenti condizioni:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di dipendente della Camera di commercio o lavoratore e collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Camera di commercio;
- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite" come definite all'art. 2;
- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro" come esplicitato all'art. 2;
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

Le tutele cessano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 11

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO

I dati e le informazioni relative al segnalato saranno gestiti nel rispetto della disciplina generale in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 679/2016, d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

A tal fine sono adottate le necessarie cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici della Camera di commercio in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.



Art. 12

MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI AL RPCT

La segnalazione interna è formulata in forma scritta avvalendosi del modello reso disponibile nel sito web istituzionale della Camera di Commercio - sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nella intranet camerale.

La segnalazione, unitamente alla eventuale documentazione allegata, può anche essere elaborata con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

La segnalazione è indirizzata esclusivamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo di posta elettronica whistleblower@romagna.camcom.it, che viene gestito, con le dovute garanzie di anonimato, dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal suo sostituto.

L'oggetto della mail non deve contenere riferimenti all'identità del segnalante, del segnalato ed all'oggetto della segnalazione.

Nel caso dovessero pervenire segnalazioni tramite altri canali (pec della Camera di commercio, posta ordinaria o consegna brevi manu in sede), saranno comunque prese in considerazione, ma non può essere assicurata la limitazione nell'accesso ai dati.

A tal fine si raccomanda almeno:

- nel caso di invio a mezzo posta o brevi manu in sede, di effettuare la trasmissione cartacea della segnalazione in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata/personale",
- nel caso di invio a mezzo pec della Camera di commercio, di indicare nell'oggetto "riservata/personale per il RPCT".

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o il suo sostituto dispongono la registrazione della segnalazione al protocollo riservato con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Protocollo e, in caso di sua assenza, di altro dipendente dell'Ufficio Protocollo al momento in servizio. Il protocollo sarà assegnato al RPCT ed al sostituto e sarà visibile solo per gli stessi e per il protocollatore.

Anche le segnalazioni pervenute con canali diversi dall'indirizzo whistleblower@romagna.camcom.it saranno registrate al protocollo riservato con la procedura di cui sopra, ma non è possibile garantire quanti e quali soggetti abbiano avuto accesso alla segnalazione prima del RPCT o del suo sostituto.

Art. 13

ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Anticorruzione della Camera di commercio.

A tal fine il RPCT trasmetterà inizialmente ai suddetti Uffici in forma riservata la segnalazione anonimizzata e privata di elementi che possano svelare l'identità del whistleblower.

Successivamente i suddetti uffici potranno venire a conoscenza dell'identità del whistleblower solo se ciò è strettamente necessario per l'istruttoria o per fornire supporto materiale al RPCT nel compimento di atti istruttori (es. redazione verbali di audizione e formulazione richieste istruttorie al whistleblower).

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni alla Camera di commercio, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.



Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

Nel caso in cui il RPCT proceda ad acquisire informazioni tramite audizione, verrà redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte del soggetto audito e dal RPCT.

Il RPCT dovrà preliminarmente fornire notizia al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento.

L'attività istruttoria svolta verrà tracciata in via riservata con le stesse modalità previste per la protocollazione della segnalazione.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla ricezione della segnalazione. Eccezionalmente, solo nel caso in cui risulti fondamentale e necessario ottenere riscontri da parte di soggetti esterni all'Ente per la verifica del contenuto della segnalazione, il RPCT è autorizzato a prorogare il termine di conclusione del procedimento di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato. Decorsa inutilmente la proroga del termine, il RPCT decide allo stato degli atti.

L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Art. 14

ESITI DELLA ATTIVITA' ISTRUTTORIA

L'attività istruttoria può chiudersi con esiti diversi. Tra quelli più ricorrenti possono essere compresi quelli di seguito indicati.

1. Archiviazione della segnalazione.

In particolare, a livello esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione è archiviata per i seguenti motivi:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- e) segnalazioni reiterate su fatti già segnalati e già decisi, se le successive segnalazioni costituiscono una mera duplicazione di quelle precedenti, senza la rappresentazione di fatti nuovi e/o nuovi elementi di valutazione.

Nei suddetti casi il RPCT chiede al whistleblower chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori prima di procedere all'archiviazione.

2. Revisione di procedure o processi interni.

Nei casi in cui una segnalazione abbia portato alla luce possibili lacune o criticità all'interno di procedure e processi interni, il RPCT può procedere alla revisione degli stessi e alla predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito.

3. Trasmissione degli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Al termine dell'attività istruttoria possono essere riscontrati elementi tali da far emergere profili di responsabilità disciplinare a carico di un soggetto segnalato.

Il RPCT trasmette gli esiti della sua attività istruttoria, e non la segnalazione originaria, che potrebbe contenere elementi indicativi del segnalante.

Nel caso in cui un'eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione stessa, sarà necessario richiedere il consenso dello stesso alla rivelazione dell'identità.

4. Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.

Qualora, dall'esame della segnalazione emergano profili di rilievo penale o erariale, il RPCT trasmette gli esiti dell'istruttoria alla competente Procura della Repubblica o della Corte dei Conti.



5. Trasmissione degli atti all'ANAC.

Il RPCT trasmette la segnalazione ad ANAC laddove, ritenuto sussistente un fumus di fondatezza della segnalazione, l'illecito denunciato rientri nell'ambito oggettivo di competenza dell'Autorità (ad es. violazione del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici, violazioni del d.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza; violazione del d.lgs. 39/13 in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi).

6. Trasmissione al Dipartimento per la funzione pubblica

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60, co. 6, d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (ad es. conferimento degli incarichi, l'esercizio dei poteri disciplinari, il controllo dei costi), il RPCT trasmette gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Camera di Commercio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, garantisce che il trattamento effettuato nel contesto del procedimento di segnalazione di illeciti disciplinato dal presente regolamento avviene conformemente ai principi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 testo vigente.

Il RPCT e i soggetti coinvolti dal RPCT nell'istruttoria sono autorizzati al trattamento dei dati personali e sono responsabili dal punto di vista disciplinare per la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Al soggetto segnalante è fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

I dati raccolti sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque si ritiene appropriato e proporzionato alla procedura il termine di 10 anni. Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

Le Autorità e gli organismi esterni alla Camera di Commercio tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai fatti e ai comportamenti segnalati si configurano quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti.

Art. 16

ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL RPCT

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende conto del numero di segnalazioni pervenute e della loro aggiornata gestione nella relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, trasmessa alla Giunta camerale e all'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'articolo 1 comma 14 della l. 190/2012.

L'istituto del whistleblowing è valorizzato, mediante azioni di comunicazione e sensibilizzazione, dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza quale misura di prevenzione funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree di rischio dell'Ente.

Art. 17

NORME FINALI

Per il computo dei termini del procedimento si applica l'art. 155 c.p.c..

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione sul sito camerale e comunicazione formale (anche tramite mail) ai dipendenti.

Il regolamento sarà aggiornato a seguito dell'entrata in vigore di eventuali nuove normative in materia, normative che comporteranno la immediata disapplicazione delle parti del regolamento che siano in contrasto con le stesse.